

Statuto PLURIMA S.p.A.

TITOLO I: Denominazione – Oggetto – Sede – Durata

Articolo 1

Per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci è costituita una società per azioni che non fa ricorso al capitale di rischio con la denominazione “PLURIMA S.p.A.”.

Articolo 2

La società è istituita ai sensi dell’art. 13 comma 4 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178, in relazione a quanto previsto dall’art. 141, comma 1, della legge 388/2000 e ha per oggetto la produzione e gestione di servizi di interesse generale, ex art. 4, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 175/2016, comportanti la promozione, la progettazione, la gestione e, compatibilmente con le normative di settore in vigore, la realizzazione di infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi plurimi in conformità con gli indirizzi programmatori della pubblica amministrazione al fine di soddisfare congiuntamente, con risorse alternative e/o complementari alle acque sotterranee locali, la domanda attuale e futura dell’agricoltura, dell’industria, del turismo e dell’ambiente, nonché quella dei distributori per usi civili. Ove partecipata da enti pubblici ai sensi dell’art. 13, c. 4 del DL 8 luglio 2002, n. 138, la società potrà altresì svolgere le attività tutte ivi previste, nonché quelle che saranno eventualmente contemplate in future disposizioni normative.

La società potrà inoltre compiere, in via meramente strumentale, occasionale e comunque non prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, immobiliari e mobiliari che saranno ritenute necessarie o utili per l’attuazione dell’oggetto sociale, ivi compresa l’assunzione di interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio, a scopo di stabile investimento e non di collocamento, nei limiti consentiti dall’art. 2361 c.c., il rilascio di fidejussioni e garanzie reali, anche a favore di terzi, esclusi in ogni caso la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualunque forma e denominazione e lo svolgimento di attività finanziarie e di intermediazione mobiliare contemplate dalla legge 2 gennaio 1991 n. 1 e dal D.lgs. 58/1998, e di intermediazione immobiliare ai sensi dell’art. 5 della legge 3 febbraio 1989 n. 39.

Articolo 3

La società ha sede nel comune di Forlì.

La società potrà avere altre sedi secondarie, istituite con deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei soci. L’organo amministrativo potrà istituire unità locali ed uffici amministrativi e di rappresentanza in Italia.

Articolo 4

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100 (duemilacent).

TITOLO II: Capitale sociale, azioni e obbligazioni

Articolo 5

Il capitale sociale è di euro 150.000,00 (centocinquantamila) diviso in n. 150.000 (centocinquantamila) azioni del valore nominale di euro 1 (uno) cadauna.

La società è a totale capitale pubblico e per l’intera durata della stessa non è ammessa la partecipazione di capitali privati; possono concorrere a comporre il capitale pubblico anche le partecipazioni di società vincolate per legge e/o per statuto ad essere a capitale interamente pubblico.

Il capitale sociale potrà essere aumentato in qualunque momento, anche con conferimenti di beni in natura, per delibera dell’Assemblea dei soci con la maggioranza prevista dal Codice civile.

Nel caso di aumento del capitale sociale spetterà ai soci, ai sensi degli artt. 2441 e ss. c.c., il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione in proporzione alle azioni da ciascuno possedute.

La società potrà emettere azioni privilegiate o aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie nei limiti consentiti dalla legge.

In caso di partecipazione di enti pubblici ai sensi dell’art. 13, c. 4, del D.L. n. 138/2002, la società sarà a prevalente capitale pubblico e gli eventuali aumenti di capitale sociale saranno regolati dalla convenzione di cui al medesimo D.L. n. 138/2002, fatte salve le ricapitalizzazioni a norma di leg-

ge.

Articolo 6

La società potrà emettere obbligazioni, sia semplici che convertibili, al portatore o nominative, a norma di legge.

L'Assemblea dei soci determinerà la forma, le condizioni e le modalità per il collocamento e per l'estinzione di tali obbligazioni.

Articolo 7

La società potrà assumere finanziamenti dai soci e/o ricevere versamenti dagli stessi, fruttiferi o infruttiferi, con o senza obbligo di restituzione, nei limiti e alle condizioni di legge e delle altre disposizioni vigenti in materia di attività di raccolta del risparmio.

Se partecipata da enti pubblici, la società potrà assumere i finanziamenti di cui all'art. 13, c. 4 del D.L. n.138/2002 o eventuali ulteriori, se previsti da future norme.

Articolo 8

Le azioni sono nominative.

In caso di comproprietà di azioni, si applicheranno le disposizioni dell'art. 2347 c.c.

Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.

I soci hanno diritto di ottenere certificati azionari rappresentativi anche di più azioni.

Articolo 9

Le azioni sono liberamente trasferibili tra i soci nel rispetto delle limitazioni previste dalle disposizioni legislative vigenti per il caso di partecipazione di socio ente pubblico maggioritario per legge.

Il trasferimento delle azioni di qualsiasi categoria a terzi non soci, così come il trasferimento dei diritti di opzione su azioni di nuova emissione, così come la costituzione sulle stesse azioni di diritti reali di godimento o garanzia, sarà soggetto alle limitazioni previste dal successivo art. 10.

Le azioni potranno essere direttamente cedute anche a società partecipate dai soci, a capitale interamente pubblico locale e incredibile, costituite, in base a norme di legge o dello statuto dei soci, per l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad esse conferite. Sarà altresì ammessa la cessione delle azioni, in deroga ai commi precedenti, da parte di società partecipate dai soci a favore dei medesimi o di altre società da questi controllate.

Articolo 10

Ove gli interessi della società lo richiedessero, i diritti di opzione potranno venire esclusi o limitati dalla deliberazione dell'Assemblea dei soci nel rispetto dell'articolo 2441 del Codice civile.

Salve le limitazioni che dovessero risultare applicabili in virtù di specifiche disposizioni legislative previste in relazione all'attività svolta, e fermo quanto previsto all'art. 5 in caso di vendita a terzi delle azioni, gli altri soci avranno diritto di prelazione sull'acquisto a parità di prezzo e di condizioni. Allo scopo, il socio che intendesse alienare in tutto o in parte le proprie azioni dovrà darne avviso, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, agli altri soci e al Consiglio di Amministrazione per conoscenza. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, ciascun socio che intendesse esercitare tale diritto dovrà farlo per iscritto anche via PEC; decorso il termine previsto senza alcuna comunicazione, il socio potrà liberamente cedere a terzi le azioni poste in vendita, nel rispetto dell'art. 9.

Qualora gli aventi diritto alla prelazione fossero più di uno, essi potranno esercitare tale diritto proporzionalmente alle azioni già possedute; qualora soltanto uno o alcuni degli aventi diritto intendessero esercitare la prelazione, lo potranno fare solo per l'intero pacchetto di azioni posto in vendita.

In assenza delle formalità suddette, il trasferimento sarà libero nel rispetto dell'art. 9 qualora la cessione risultasse previamente autorizzata da apposita dichiarazione, sottoscritta da tutti i soci rinuncianti al diritto di prelazione, contenente esclusivamente l'indicazione del soggetto che acquisterà le azioni, il prezzo e il termine massimo per l'acquisto.

Le disposizioni che precedono si applicheranno anche ad ogni atto o negozio, di qualunque natu-

ra, anche a titolo gratuito, che comportasse il trasferimento a terzi, sotto qualsiasi forma, della proprietà di azioni della società o di diritti anche di opzione spettanti alle stesse, essendo inteso che, ove non fosse previsto un corrispettivo in denaro, il prezzo da indicare nell'offerta in prelazione dovrà essere preventivamente determinato da un Collegio di tre periti: uno nominato dall'offerente, uno congiuntamente dagli altri soci e il terzo, con funzioni di Presidente, dagli altri due o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Bologna che provvederà anche alle nomine e alle sostituzioni alle quali non avessero provveduto le parti.

Non sarà consentito porre in essere alcun negozio che possa determinare, direttamente o indirettamente, il trasferimento dei diritti di voto relativi alle azioni, né costituire pegni o usufrutti sulle azioni e comunque le azioni dovranno essere libere da ogni vincolo, gravame o diritto di terzi che limitasse l'esercizio del diritto di voto o la piena disponibilità delle azioni medesime.

Articolo 11

È consentita l'acquisizione presso i soci di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma di finanziamento a titolo oneroso o gratuito, alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti in materia di attività di raccolta di risparmio. I finanziamenti effettuati dai soci alla società si considereranno infruttiferi di interessi salvo diverso accordo.

TITOLO III: Assemblea

Articolo 12

L'Assemblea rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti gli azionisti.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza e premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali. E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere ogni altro compenso nel rispetto dell'art. 19.

Articolo 13

L'Assemblea sarà convocata nella sede sociale o in altro luogo a scelta dell'organo amministrativo, purché in Italia, mediante avviso di convocazione ai sensi dell'art. 2366 c.c., 3° comma; tale avviso dovrà essere inviato ai soci mediante raccomandata A.R. e/o PEC non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Nello stesso avviso potrà essere fissata per altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima andasse deserta.

Saranno tuttavia valide le Assemblee, anche se non convocate come sopra, qualora fosse presente o rappresentato l'intero capitale sociale e fosse presente la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica e del Collegio sindacale, fermo restando il diritto di opposizione di cui all'art. 2366 c.c., 4° comma, ultima parte.

L'Assemblea ordinaria verrà convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio nei termini di cui all'art. 2364 c.c., 2° comma, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti previsti dalla medesima norma qualora le particolari esigenze ivi contemplate lo richiedessero.

Articolo 14

Potranno intervenire all'Assemblea gli azionisti aventi diritto ai sensi dell'art. 2370 c.c. e delle vigenti disposizioni di legge.

Ogni azionista avente diritto ad intervenire all'Assemblea potrà farsi rappresentare con semplice delega scritta, che rimarrà acquisita agli atti sociali, da altra persona, anche non azionista, nel rispetto dell'art. 2372 c.c.

Spetterà al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea stessa anche per delega.

Ogni azione darà diritto ad esprimere un voto.

Articolo 15

L'Assemblea sarà presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Ammi-

nistrazione; in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo o dell'Amministratore unico, da persona designata dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea nominerà un Segretario, anche non azionista.

Articolo 16

L'Assemblea in sede ordinaria sarà costituita e delibererà validamente sulle materie di propria competenza a norma degli artt. 2368 e 2369 c.c.

Le deliberazioni concernenti le materie contraddistinte, all'art. 23 del presente Statuto, con i numeri da 1 a 11 inclusi, che dovessero essere devolute all'Assemblea ordinaria dei soci ex art. 2364, c. 1 n. 5 c.c., potranno essere validamente assunte sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino oltre il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

L'Assemblea in sede straordinaria sarà regolarmente costituita e delibererà validamente sulle materie rimesse alla sua competenza in prima, quanto in seconda, convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino oltre il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

Le deliberazioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c. saranno assunte, in deroga a quanto previsto al comma che precede, con le maggioranze di legge.

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno fatte constare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge, o quando il Presidente lo ritenesse opportuno, il verbale verrà redatto da un notaio.

TITOLO IV: Amministrazione

Articolo 17

La società è amministrata da un Amministratore unico o, su deliberazione motivata dell'Assemblea, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri. L'organo amministrativo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, al socio CER spetta la designazione di due consiglieri di cui uno con funzioni di Presidente, mentre il socio Romagna Acque avrà diritto alla designazione del restante consigliere, che assumerà la carica di Vice Presidente. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, al socio CER spetta la designazione di tre consiglieri di cui uno con funzioni di Presidente, mentre il socio Romagna Acque avrà diritto alla designazione di due consiglieri, di cui uno con funzioni di Vice Presidente. Ove non vi avesse provveduto l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione eleggerà tra i suoi componenti il Presidente e un Vice Presidente con il solo compito di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Gli amministratori dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente.

Articolo 18

Qualora per dimissioni o per altre cause venisse a mancare anche uno solo degli amministratori, si procederà alla cooptazione ex art. 2386 c.c. nel rispetto dei criteri di cui all'art. 17 che precede. Qualora venissero a cessare l'Amministratore unico o tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, l'organo di controllo dovrà convocare senza indugio l'Assemblea per la ricostituzione dell'organo amministrativo, svolgendo nel frattempo i compiti di ordinaria amministrazione.

Articolo 19

A fronte della particolare natura della società, funzionale alle attività istituzionali dei soci, ai membri dell'organo amministrativo non sarà riconosciuto alcun compenso, ma unicamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

Articolo 20

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà presso la sede sociale, o in altra località designata

nell'avviso di convocazione, ogni qualvolta il Presidente lo ritenesse opportuno ovvero quando ne fosse fatta richiesta da almeno due consiglieri.

La convocazione verrà effettuata dal Presidente mediante avviso ai consiglieri e al Collegio sindacale, inviato di regola cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta anche via telegramma o telefax o via PEC, con spedizione almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Saranno valide le sedute del Consiglio di Amministrazione qualora, anche in assenza di regolare convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi.

Articolo 21

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere validamente tenute in teleconferenza o videoconferenza purché ciascuno dei partecipanti possa essere esattamente identificato da tutti gli altri e ciascuno dei legittimati sia in grado di seguire la discussione, intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, ricevere documenti e trasmetterli; tuttavia, almeno il Presidente e il Segretario dovranno essere presenti nel luogo di convocazione scelto per la riunione ove si considererà tenuto il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 22

Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione occorrerà la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica.

Per l'approvazione delle deliberazioni occorrerà il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

Articolo 23

All'organo amministrativo sono conferiti tutti i più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, ad eccezione delle materie riservate per legge e per disposizione statutaria all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare le proprie attribuzioni, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad uno solo dei suoi membri, determinandone i poteri e i limiti, salva l'attribuzione di deleghe anche al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione delibererà, con il voto favorevole di tutti i consiglieri validamente in carica, in ordine a:

1. proposte di aumento o riduzione del capitale sociale;
2. proposte di fusione, scissione o incorporazione in altre società;
3. proposte di modifiche dello statuto sociale;
4. operazioni di scorporo o conferimento di attività e/o rami aziendali;
5. acquisizione di partecipazioni sia di maggioranza che di minoranza o costituzione di società;
6. definizione di accordi strategici o joint ventures;
7. approvazione e/o modifica di piani pluriennali, di budget e delle relative strategie tariffarie;
8. approvazione di investimenti o disinvestimenti di importo superiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila) per singola operazione;
9. rilascio di garanzie di importo superiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila);
10. operazioni di finanziamento di qualunque importo;
11. attribuzione o revoca di poteri ad amministratori delegati, se nominati, o ad altri consiglieri;
12. rimessione all'assemblea ordinaria dei soci ex art. 2364, n. 5 c.c. delle deliberazioni attinenti alle materie di cui ai precedenti punti da 1 a 11 inclusi.

Articolo 24

Le determinazioni dell'Amministratore unico saranno annotate in apposito libro firmato dal medesimo.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno annotate in apposito libro e i relativi

verbali saranno firmati dal Presidente e dal Segretario. Le relative copie ed estratti faranno piena prova se firmati dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO V: Rappresentanza della società

Articolo 25

La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio spetteranno all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

La rappresentanza legale spetterà inoltre all'Amministratore delegato, se nominato, per tutte le operazioni che rientreranno nei limiti della delega conferita.

L'Amministratore unico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore delegato, se nominati, avranno pure la facoltà di nominare procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

TITOLO VI: Organo di controllo

Articolo 26

L'Assemblea nominerà un Collegio sindacale composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti, tutti iscritti al registro dei revisori legali dei conti, i quali dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili. Al socio CER spetterà la designazione di due sindaci effettivi e uno supplente, mentre al socio Romagna Acque spetterà la designazione del restante sindaco effettivo e del restante sindaco supplente: il Presidente del Collegio sindacale sarà scelto di comune accordo fra i soci CER e Romagna Acque.

L'Assemblea ordinaria dei soci provvederà, all'atto della nomina, alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del Presidente ed a quanto altro a termine di legge.

La revisione legale dei conti sarà esercitata da uno dei soggetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO VII: Bilancio e utili

Articolo 27

L'esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno.

Entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, dovranno essere predisposti il bilancio, integrato di tutti gli altri elementi e documenti previsti dalla vigente normativa al riguardo, e le relazioni dell'organo amministrativo sull'andamento della gestione sociale e del Collegio sindacale.

Il bilancio di esercizio dovrà essere approvato dall'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora la società fosse tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, e quando lo richiedessero particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, il bilancio di cui sopra potrà essere approvato dall'Assemblea entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in caso di dilazione gli amministratori ne segnaleranno le ragioni nella relazione sulla gestione.

Articolo 28

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno un cinque per cento da destinare alla riserva legale fintanto che la stessa non abbia raggiunto il venti per cento del capitale sociale, andranno ripartiti nei modi e nella misura che disporrà l'Assemblea dei soci all'atto dell'approvazione del bilancio.

I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva legale dopo cinque anni dal giorno in cui diverranno esigibili.

TITOLO VII: Scioglimento

Articolo 29

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone

i poteri.

TITOLO VIII: Disposizioni finali

Articolo 30

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, sarà quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 31

Per quanto non previsto nel presente statuto si farà riferimento alle disposizioni contenute nel Codice civile e alle leggi speciali in materia e, in caso di partecipazione di ente pubblico, alla convenzione prevista dall'art. 13, c. 4 del decreto legge n. 138/2002.

Agli organi di amministrazione e controllo della società si applicheranno le disposizioni di legge vigenti in tema di prorogatio degli organi amministrativi.

F.to Carlo Carli

" MARIO DE SIMONE – NOTAIO

Statuto_16.12.2019:

- approvato dall'Assemblea dei Soci del 16.12.2019 – Oggetto n. 1/2019;

- depositato al Registro Imprese competente ed evaso il 13.01.2020.